

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4787 del 04/09/2024
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 6320 del 01/12/2023. DITTA "PADRINI DAVIDE" ATTIVITA': "ALLEVAMENTO/CUSTODIA/ADDESTRAMENTO CAVALLI", SVOLTA NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO (PC), LOCALITÀ RONCO.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4982 del 04/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattro SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 6320 del 01/12/2023. DITTA "PADRINI DAVIDE"
ATTIVITA': "ALLEVAMENTO/CUSTODIA/ADDESTRAMENTO CAVALLI", SVOLTA NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO (PC), LOCALITÀ RONCO.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale det-amb n. 6320 del 01/12/2023 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con Determinazione n. 1915 del 06/12/2023, trasmessa con nota prot. n. 17666 del 06/12/2023 (acquisita al prot. ARPAE n. 207666 in pari data), per l'attività di "allevamento/custodia/addestramento cavalli" svolta presso l'insediamento ubicato in Comune di in San Giorgio P.no (PC), località Ronco, dalla ditta "PADRINI DAVIDE" (P.Iva 01781030331), con sede legale in Comune di Castell'Arquato, Località Case Sparse, Rivi n. 3, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "Rio Castellaro" affluente al torrente Riglio;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95*, in ordine all'impatto acustico;

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. Arpa n. 124087 del 05/07/2024, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale della sopra richiamata Autorizzazione Unica Ambientale (D.D. det-amb n. 6320 del 01/12/2023), presentata dalla ditta "PADRINI DAVIDE" (P.Iva 01781030331), relativamente alla sola matrice "scarichi";
- con nota prot. n. 132977 del 19/07/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 6 del 02/09/2024 Sinadoc 24897/2024) risulta che:

- la modifica non sostanziale di cui trattasi è relativa alla modifica del sistema di trattamento che sarà implementato con l'installazione di una nuova fossa Imhoff a valle del filtro percolatore anaerobico a completamento del processo di chiarificazione dei reflui. Tale modifica si rende necessaria per ottemperare alla prescrizione di cui al punto 3 dell'AUA vigente D.D. det-amb n. 6320 del 01/12/2023;
- pertanto, a seguito di tale modifica non sostanziale, dall'insediamento origina uno scarico S1 di acque reflue domestiche (corrispondente ad un carico organico totale di 22 Abitanti Equivalenti), provenienti dai servizi igienici/cucine dei 3 fabbricati (struttura addestramento cavalli con uffici, abitazione dei custodi, scuderia), trattate
- mediante un sistema costituito da tre fosse Imhoff (aventi rispettivamente potenzialità pari a 7 A.E., 5 A.E. e 10 A.E.), tre degrassatori (aventi rispettivamente potenzialità pari a 8 A.E., 5 A.E. e 10 A.E.), un filtro percolatore anaerobico (avente potenzialità pari a 23 A.E.) e una fossa Imhoff (avente potenzialità pari a 8 A.E.);
- i reflui in uscita dal sopra descritto sistema di trattamento, recapitano nel corpo idrico superficiale "Rio Castellaro" afferente al torrente Riglio;

Atteso che:

- con la sopra citata nota prot. n. 132977 del 19/07/2024 è stato chiesto al Comune di San Giorgio Piacentino, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il parere/assenso in merito alla modifica non sostanziale di cui trattasi;
- il suddetto Comune non ha dato riscontro a quanto richiesto nei termini stabiliti;

Verificato che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaee nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

A. di aggiornare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale det-amb n. 6320 del 01/12/2023, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con Determinazione n. 1915 del 06/12/2023, trasmessa con nota prot. n. 17666 del 06/12/2023 (acquisita al prot. ARPAE n. 207666 in pari data) alla ditta "PADRINI DAVIDE" (P.Iva 01781030331), con sede legale in Comune di Castell'Arquato, Località Case Sparse, Rivi n. 3, per l'attività di "allevamento/custodia/addestramento cavalli" svolta presso l'insediamento ubicato in Comune di in San Giorgio P.no (PC), località Ronco, **sostituendo il punto 2 del dispositivo con il seguente:**

"2. di impartire per lo scarico di acque reflue domestiche S1, avente recapito in corpo idrico superficiale "Rio Castellaro" afferente al torrente Riglio, le seguenti prescrizioni:

a) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei pozzetti degrassatori, delle fosse Imhoff e del filtro percolatore aerobico devono essere conformi a quanto previsto nella Delibera della Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.2003 e dalle Linee Guida di Arpaee Emilia Romagna. In particolare, nel filtro percolatore aerobico la griglia di sostegno del materiale filtrante, deve risultare sollevata di 30 cm dal fondo del manufatto;

b) i prodotti gassosi del metabolismo batterico devono essere eliminati con una tubazione, eventualmente portata fino alla sommità dei fabbricati, che potrà garantire anche il rifornimento di ossigeno necessario alla pellicola biologica dell'impianto;

- c) il numero degli A.E. serviti non deve, in alcun caso, risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui;
- d) il pozzetto di controllo posto prima della immissione dello scarico S1 nel canale recettore deve risultare sempre accessibile per consentire l'ispezione da parte delle Autorità competenti;
- e) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento, devono essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni ed interventi di emergenza;
- f) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento di tutti i manufatti dell'impianto di trattamento e depurazione. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff; inoltre, per evitare la disattivazione del filtro, dovranno essere regolarmente effettuate le operazioni di lavaggio dello stesso con la frequenza indicata nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalla ditta costruttrice. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle Autorità competenti;
- g) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare, nel medesimo, condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- h) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione, la Ditta in oggetto dovrà darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di San Giorgio P.no, ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale), indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di San Giorgio P.no e all'ARPAE (SAC e ST) ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;”

B. di dare atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale det-amb n. 6320 del 01/12/2023, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con Determinazione n. 1915 del 06/12/2023, trasmessa con nota prot. n. 17666 del 06/12/2023, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero, per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero (Determinazione n. 1915 del 06/12/2023);
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P. ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente

Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.